

Per evitar di farsi trovare impreparati a un caso Ratzinger si studiano delle norme precise

I limiti del papa rinunciataro

Ad esempio dovrà rinunciare alla carica cardinalizia

Una rete di studiosi ha avviato una piattaforma virtuale in più lingue mirante a colmare due vuoti: la rinuncia e l'impedimento totale di un papa

Il progetto è in fase di elaborazione, in attesa che Jorge Bergoglio assuma le conseguenti decisioni necessarie, che non è detto arrivino presto

Le norme studiate non regolano aspetti non necessari e vogliono essere specialmente rispettose della dignità personale di chi ha occupato la cattedra petrina

DI CESARE MAFFI

Per settimane è rimasta in circolazione l'ipotesi della rinuncia di **papa Francesco**, sicché si è a lungo discusso della coesistenza di due pontefici emeriti. Ha fatto gioco pure l'operazione medica subita dal titolare del soglio, per il quale si sono ripescati i suoi non scarsi accenni alle dimissioni, termine improprio.

Approfittando di specifici studi della canonista **Geraldina Boni**, docente a Bologna, si è quasi dato per scontato l'abbandono del trono. È poi emersa una più contenuta verità, che dà spazio all'attivismo di Boni, di cui *ItaliaOggi* ha avuto già modo di occuparsi («*Rinuncia o destituzione di papa*», 28 luglio). Una rete di studiosi, non soltanto in Italia, pur se tiene come centro propulsore Boni, ha avviato quella che è stata definita una piattaforma virtuale, in più lingue, di facile e comune accesso, mirante a colmare due vuoti da ultimo molto sentiti: la rinuncia e l'impedimento totale di un papa.

Il progetto è in fase di elaborazione, con ripetuti rapporti, in attesa che **Jorge Bergoglio** assuma le conseguenti decisioni necessarie, che non è detto arrivino presto, sempre ammesso che esse arrivino. Incuriosisce il progetto di costituzione apostolica sulla situazione canonica del papa emerito. Anzi, Boni appartiene a quel nucleo di studiosi che osteggia tale definizione, preferendo quella di «vescovo di Roma emerito».

Va rimarcata l'unicità del ministero petrino, escludendosi, per diritto divino, qualunque bicefalia o diarchia nella Chiesa universale. Titolare

dell'ufficio primaziale è «una sola persona, un fedele che, accettando la propria legittima elezione e avendo ricevuto l'ordinazione episcopale, diviene il Vescovo di Roma». Sono conosciuti i casi di eletti in conclave privi dell'ordinariato: vanno subito creati vescovi.

Le norme studiate non regolano aspetti non necessari e vogliono essere specialmente rispettose della dignità personale di chi ha occupato la cattedra petrina. Più che vere norme, sono essenzialmente alcuni orientamenti opportuni che dovranno essere applicati con prudenza. Particolare importanza riveste l'aspetto delle relazioni personali e pubbliche tra il nuovo pontefice e il suo predecessore, anche se il contenuto umano e spirituale della convivenza non deve né può essere disciplinato per legge.

La nuova situazione del rinunciante consiglia chiaramente un ritiro dalla vita pubblica ecclesiastica e civile che faciliti il lavoro del papa in carica. Si stabiliscono alcune disposizioni per moderare in certa maniera l'esercizio dei diritti del rinunciante in vista del bene comune della Chiesa. Sono consigliate per evitare situazioni confuse, malintesi o possibili incomprensioni.

Il testo, ripartito per articoli, deriva chiaramente dalle incertezze sorte con la rinuncia di **Benedetto XVI** e da taluni suoi atteggiamenti, specie quelli sgraditi a qualche settore ecclesiale. «La rinuncia del Romano Pontefice si riferisce al suo ufficio e a tutte le potestà, ministeri, incarichi, diritti, privilegi, facoltà, grazie, titoli e insegne, anche quelle meramente onorifiche, inerenti all'ufficio stesso».

Non vi sono indicazioni cogenti sulla manifestazione della rinuncia: si consiglia che essa sia scritta, presentata in un concistoro o in altra maniera utile per essere conoscibile pubblicamente. Una volta che la rinuncia abbia sortito effetto, il rinunciante riceve il titolo di vescovo emerito di Roma, fermo restando che si possano usare altri titoli, purché compatibili con l'unicità dell'ufficio primaziale. Il nome del rinunciante può essere lo stesso che impiegò nel suo ufficio: è il caso di **Benedetto XVI**.

Devono essere ritirati dallo stemma del rinunciante i simboli dell'effettiva giurisdizione petrina, il che non è avvenuto. Il rinunciante può continuare a utilizzare nelle sue apparizioni pubbliche la veste talare bianca abitualmente utilizzata dai pontefici. Per i fedeli è stata questa la più mirabolante novità: le due talari bianche hanno destato vivissimo stupore. Se invitato a partecipare a celebrazioni liturgiche o ad atti pubblici ufficiali, al rinunciante spetta un posto preferenziale, senza pregiudizio per i diritti del pontefice in carica. Dopo aver informato il successore, il vescovo emerito di Roma risiede nel luogo di sua elezione, inclusi la città di Roma e lo Stato della Città del Vaticano. La Santa Sede provvede a un suo adeguato sostentamento, mentre al pontefice compete giudicare il successore.

Il rinunciante non assume né recupera la condizione cardinalizia, né le funzioni che sono connesse a questa dignità. Tuttavia al già papa spettano i privilegi e le facoltà in materia liturgica e canonica riconosciuti ai cardinali. La Chiesa pone non poche richieste al vescovo

DATA STAMPA



ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 2994



emerito di Roma. Chiede di prestare speciale attenzione a non interferire nelle attività proprie del governo della Chiesa universale; di favorire uno stretto vincolo di comunione e obbedienza fraterna con il pontefice in carica; di evitare di essere presente sui mezzi di comunicazione.

Inoltre il vescovo emerito deve consultare il papa per pubblicare qualsivoglia scritto sulla dottrina e la vita della Chiesa, sulle questioni sociali, o che possano intendersi come opinioni in concorrenza con il magistero pontificio. Deve aiutare la missione evangelizzatrice con la sua vita di orazione e penitenza e alimentare con l'esperienza e la conoscenza delle necessità spirituali e apostoliche della Chiesa.

L'ex papa è esentato dal partecipare al concilio ecumenico, al sinodo dei vescovi e a tutte le altre assemblee episcopali che si celebrano nel suo luogo di residenza o alle quali risulti invitato. Una domanda rimane senza risposta. Le nuove norme sulla rinuncia pontificia, ammesso che il papa le faccia proprie, varrebbero anche per Benedetto XVI? Forse si farebbe prevalere la constatazione che l'allora sommo pontefice non poteva certo conoscere disposizioni sul rinunciataro.

— © Riproduzione riservata — ■



Papa Francesco

